

	ACCORDO DI COOPERAZIONE - CONVENZIONE TRA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. E	
	HYDROGEA S.P.A. PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTAZIONE E	
	REALIZZAZIONE DI DELLE OPERE DI COMPETENZA DI HYDROGEA S.P.A. DA REALIZZAZIONE IN	
	CONTESTUALITÀ E/O INTERESSENZA CON FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. NELL'AMBITO	
	DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DALLA S.R. N. 251 ALLA S.P. "DI	
	AVIANO" NEI COMUNI DI SAN QUIRINO, ROVEREDO IN PIANO ED AVIANO – EX PISTA CARRI	
	2° LOTTO	
	TRA	
	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con sede in Trieste, scala dei Cappuccini n. 1, C.F. e P.I.	
	01133800324, che nel seguito sarà per brevità denominata FVG Strade, la quale interviene nel pre-	
	sente atto nella persona del sig. Simone BORTOLOTTI in qualità di Presidente pro-tempore del Con-	
	siglio di Amministrazione della società con domicilio presso la sede sociale	
	E	
	HydroGEA S.p.A. con sede legale in Pordenone (PN), Piazzale Duca d'Aosta n. 28, P. IVA	
	01683140931, che nel seguito per brevità denominata HydroGEA, la quale interviene nel presente	
	atto nella persona del dott. Renato VILLALTA in qualità di Direttore Generale della società,	
	PREMESSO CHE	
	(a) FVG Strade, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 111/2004 e s.m.i. e della L.R. 23/2007 e	
	s.m.i., gestisce le strade regionali di cui all'allegato "A" del citato decreto e come tale esercita i	
	poteri equiparati all'ente proprietario della strada svolgendo attività di manutenzione ordinaria,	
	straordinaria e realizzazione di nuove opere, a decorrere dal 01/01/2008;	
	(b) FVG Strade opera a favore della Regione, quale unico committente, in regime di "in house pro-	
	viding" e svolge attività strumentali alle funzioni della stessa in materia di viabilità e di sicurezza	
	stradale;	
	(c) con deliberazione n. 2687 dd. 28.12.2017, la giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,	
	1	

	co. 10 della L.R. 43/17, ha individuato gli interventi di opere pubbliche oggetto di realizzazione o	
	gestione affidati alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., indicando (nell'elenco allegato,	
	facente parte integrante della delibera) l'importo da corrispondere alla medesima Società per	
	ciascun intervento. Tra gli interventi riportati, al rigo 44, vi è l'intervento denominato	
	"PN_16_02 Sistemazione e adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" nei Comuni di San	
	Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri 2° Lotto";	
	(d) in conseguenza della L.R. 14/2021, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1777 dd.	
	19.11.2021, ha approvato l'elenco delle opere, individuate dalla precedente delibera di Giunta	
	Regionale n. 2687 del 28.12.2017, e successive integrazioni (n. 1981 del 26.10.2018, n. 2400 del	
	14.12.2018, n. 1386 del 10.09.2021 e n. 1532 del 08.10.2021), che vengono trasferite agli	
	E.D.R.. L'intervento in argomento non è riportato nell'elenco allegato alla D.G.R. 1777/2021,	
	pertanto è rimasto di competenza di F.V.G. Strade S.p.A.;	
	(e) che il progetto esecutivo dell'intervento "PN_16_02 Sistemazione e adeguamento dalla S.R.	
	251 alla S.P. "di Aviano" nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri	
	2° Lotto", a seguito dei pareri assunti in fase di progettazione definitiva, ha sviluppato e reso can-	
	tierabili le previsioni progettuali e tra queste, vi è anche lo spostamento, su indicazione del ge-	
	store (HydroGEA), di due tratti della linea di distribuzione dell'acqua potabile, nel territorio del	
	Comune di Roveredo in Piano, in quanto interferenti con le opere da realizzare;	
	(f) FVG Strade, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, è la società a completo capitale	
	pubblico chiamata ad effettuare interventi di realizzazione, completamento e manutenzione	
	straordinaria di infrastrutture viarie;	
	(g) HydroGEA S.p.A. è la società a completo capitale pubblico individuata quale soggetto gestore	
	del Servizio Idrico Integrato in n. 20 Comuni della ex Provincia di Pordenone, in ragione della	
	Convenzione di Gestione stipulata con il C.A.T.O. Occidentale in data 23.12.2016;	
	(h) in applicazione di tale convenzione, HydroGEA ha assunto l'incarico di realizzare il piano degli	

	investimenti dell'ambito suddescritto e dunque delle reti di fognatura (nere e miste) e di acquedotto, anche in quanto dotata delle capacità e competenze professionali necessarie al conseguimento di tali obiettivi;	
	(i) è interesse di FVG Strade affidare ad HydroGEA la progettazione e la realizzazione delle opere di spostamento delle due condotte di distribuzione acqua potabile, già in gestione, interferenti con le opere di competenza della società "in house" della Regione di FVG Strade, da eseguire in contestualità e/o interessenza con le stesse gli interventi di competenza di FVG Strade in quanto risulta di interesse pubblico operare, mediante accordo di cooperazione, per evitare interferenze fra imprese, ripetizione di lavori, duplicazione di scavi e asfaltature e garantire la corretta e funzionale esecuzione delle opere, in tempi certi, e con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi a favore degli utenti finali di un servizio pubblico essenziale;	
	(j) HydroGEA ha confermato a FVG Strade la disponibilità ad assumere, alle condizioni che verranno di seguito indicate, l'incarico come di seguito disciplinato;	
	(k) risulta necessario disciplinare proceduralmente gli interventi di spostamento dell'infrastruttura a rete di distribuzione acqua potabile, finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico, nell'ambito dei complessivi lavori di sistemazione e adeguamento della viabilità c.d. ex Pista Carri, dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano, coerentemente con l'attuale normativa che regola l'autorizzazione di tali interventi;	
	(l) rileva, dunque, la necessità di stipulare una convenzione per definire l'accordo di cooperazione tra FVG Strade e HydroGEA al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni per l'affidamento a quest'ultima degli incarichi di progettazione e realizzazione delle opere sopra indicate;	
	(m) evidenziato che ai sensi dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:	
	- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con	
	3	

	competenze diverse;	
	- garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali	
	all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rap-	
	porto sinallagmatico tra prestazioni;	
	- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale	
	diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a	
	realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;	
	- le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno	
	del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.	
	(n) osservato che la presente convenzione risulta compatibile con le disposizioni del codice degli	
	appalti in materia di affidamento di appalti di servizi e lavori pubblici, con particolare riferimento	
	alle disposizioni di cui all'art. 7, co. 4, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
	(o) le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,	
	dell'art. 12, co. 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della	
	giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo	
	svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e	
	senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;	
	(p) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di socio unico, con nota dd. 23.09.2024,	
	registrata dalla FVG Strade al prot. GEN-GEN-2024-45877-A in data 24.09.2024, ha, eserci-	
	tando il controllo analogo, autorizzato la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. alla sottoscri-	
	zione dello schema di convenzione trasmesso in data 04.09.2024.	
	(q) visto il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di HydroGEA S.p.A. n. 13-2024 dd.	
	11.10.2024 di approvazione del testo della presente convenzione e conferimento mandato al	
	Direttore generale di HydroGEA S.p.A., dott. Renato Villalta, alla sottoscrizione della medesima;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	4	

	dell'importo convenuto tra le parti e pari a € 220.000,00 (diconsi euro duecentoventi-	
	mila/00), esclusa IVA, stanziato nel quadro economico del progetto esecutivo dell'inter-	
	vento "PN_16_02 Sistemazione e adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" nei Co-	
	muni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri 2° Lotto" di competenza	
	di FVG Strade;	
	- la predisposizione e la cura degli eventuali procedimenti di esproprio e/o di occupazione	
	temporanea di sedimi privati e/o asservimenti necessari all'esecuzione delle opere affidate	
	ad HydroGEA;	
	- il rilascio di ogni autorizzazione, parere, nulla-osta e/o qualsivoglia altro provvedimento	
	amministrativo di propria competenza necessario all'esecuzione dei lavori;	
	- l'ottenimento di ogni eventuale provvedimento di autorizzazione, nulla-osta, parere e/o di	
	qualsivoglia altra natura da parte di enti terzi necessari per l'approvazione del progetto e	
	l'esecuzione dei lavori di competenza;	
	- il trasferimento a HydroGEA delle risorse finanziarie, nelle forme e con le modalità che le	
	parti stabiliscono al successivo Art. 5 della presente Convenzione, necessarie all'esecuzione	
	dei lavori; nel caso di opere finanziate interamente o parzialmente con contributi di sog-	
	getti pubblici terzi FVG Strade provvederà a richiedere all'ente interessato l'autorizzazione	
	per il trasferimento delle risorse finanziarie a HydroGEA, nell'intesa che tali movimenti fi-	
	nanziari sono configurabili solo come pagamento delle spese sostenute per appalti esterni	
	e attività interne e con esclusione di ricarichi per utile d'impresa come precisato dalle deli-	
	berazioni dell'ANAC e dalla giurisprudenza europea e comunque nel limite delle previsioni	
	del quadro economico dell'opera;	
	- la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere;	
	- la rendicontazione dei contributi pubblici eventualmente ottenuti a finanziamento delle	
	opere.	

	Art.4 – Compiti e responsabilità di HydroGEA	
	4.1. Nell’ambito della presente convenzione, sono attribuiti a HydroGEA i seguenti compiti e responsabilità:	
	- la predisposizione del progetto esecutivo delle opere di competenza, provvedendovi con personale interno ovvero, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione da FVG Strade, affidando l’incarico a professionisti esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge sull’appalto;	
	- la nomina del Responsabile Unico di Progetto, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione dell’opera (CSE);	
	- l’esperimento della gara d’appalto o affidamento diretto per l’esecuzione delle opere di competenza, nel rispetto delle disposizioni di legge sugli appalti pubblici;	
	- la predisposizione delle eventuali perizie di variante, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione da FVG Strade, la redazione degli stati di avanzamento dei lavori e il loro pagamento;	
	- la modifica, d’intesa con FVG Strade, del quadro economico dell’opera, qualora necessario;	
	- l’approvazione del certificato di ultimazione dei lavori, degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del collaudo, trasmettendo infine tutta la documentazione necessaria a FVG Strade per l’eventuale rendicontazione del contributo.	
	Art. 5 – Pagamento delle attività interne ed esterne di HydroGEA	
	5.1. FVG Strade provvederà al pagamento dei costi effettivamente sostenuti da HydroGEA, nei limiti delle risorse messe a disposizione da FVG Strade (pari a € 220.000,00, esclusa IVA), per le attività esterne relative agli affidamenti/appalti commissionati da HydroGEA nell’interesse di FVG Strade e di quelle svolte internamente, su rendicontazione, moltiplicando le ore effettivamente sostenute dal singolo lavoratore per l’attuazione delle attività previste per il costo orario	
	7	

		del lavoratore stesso.	
	5.2.	Le modalità con le quali verranno disposti i pagamenti da parte di FVG Strade a favore di HydroGEA per tutte le spese sostenute sono i seguenti:	
		- acconto pari al 70% dell'importo complessivo del Q.E. approvato, da erogarsi a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione dei lavori, mediante presentazione di fattura elettronica al codice univoco UFJOF;	
		- saldo su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, mediante presentazione di fattura elettronica al codice univoco UFJOF;	
		Art.6 – Termini di inizio e conclusione delle opere	
	6.1.	HydroGEA provvederà all'avvio della fase di progettazione delle opere di competenza alla sottoscrizione della presente convenzione, previa acquisizione di tutta la documentazione progettuale delle opere di competenza di FVG Strade, da completarsi entro 60 giorni.	
	6.2.	HydroGEA concorderà con FVG Strade tempi e modalità per l'inizio ed il termine dei lavori di propria competenza, che dovranno tener conto ed essere coerenti con il cronoprogramma dell'intervento complessivo di competenza di FVG Strade al fine di evitare rallentamenti o fermo cantiere delle opere principali oltre a ridurre al minimo i disagi degli utenti finale del servizio idrico pubblico.	
	6.3.	FVG Strade si riserva la possibilità di revocare l'affidamento in caso di mancato rispetto dei termini concordati, di cui al punto 6.1 e quelli da concordarsi in fase esecutiva, di cui al punto 6.2, addebitando comunque ad HydroGEA ogni eventuale onere, penale (pari al uno per mille per ogni giorno di ritardo calcolato sull'importo convenuto di cui al punto 5.1) e qualsivoglia altra conseguenza sotto il profilo contrattuale e finanziario che dovesse derivare dal mancato rispetto dei termini suindicati che sia addebitabile alla responsabilità di HydroGEA.	
		Art. 7 – Durata dell'accordo e decadenza	
	7.1.	La durata della presente convenzione viene pattuita per il tempo strettamente necessario per	
		8	

	la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza di HydroGEA, con decorrenza a far	
	data dalla stipula della presente convenzione e sino alla conclusione dei lavori ovvero alla tra-	
	smissione a FVG Strade del certificato di regolare esecuzione.	
	7.2. In caso di gravi inadempienze e/o irregolarità nell'esecuzione delle obbligazioni assunte da	
	HydroGEA (ritardo nell'esecuzione dei lavori concordati al punto 6.2) che comportino un	
	fermo cantiere relativo alle opere di competenza di FVG Strade superiore a 30 gg, quest'ultima	
	si riserva la possibilità di addebitare gli eventuali oneri e/o riserve esplicitate dall'esecutore dei	
	lavori principali ad HydroGEA.	
	7.3. Nel caso si verificasse la situazione di cui al precedente punto 7.2, HydroGEA ha comunque	
	l'onere di portare a compimento le opere già in fase di esecuzione, fatta salva la possibilità, da	
	parte di FVG Strade, di subentrare negli atti e nei procedimenti.	
	Art.8 – Disposizioni generali	
	8.1. HydroGEA è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia di affidamento di ap-	
	palti di progettazione, lavori, servizi e forniture e terrà sollevato e indenne FVG Strade da ogni	
	controversia e responsabilità nei confronti di imprese appaltatrici, professionisti e soggetti terzi	
	in relazione alla progettazione ed esecuzione dei lavori di competenza, assumendosi ogni	
	onere che possa derivare da contenziosi, riserve, richieste e pretese di qualsivoglia genere.	
	8.2. Una volta ultimati i lavori, le opere del Servizio Idrico Integrato rimarranno nella disponibilità di	
	HydroGEA per come previsto nella Convenzione di Gestione vigente stipulata con l'Ente di Go-	
	verno d'Ambito.	
	Art. 9 – Controversie	
	9.1. In caso di controversia, le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole compo-	
	sizione e, qualora questa non sia raggiunta, qualunque controversia tra FVG Strade e Hydro-	
	GEA in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili la	
	cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità Giudiziaria, sarà deferita al giudizio di	
	9	

	un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle Parti e il terzo con	
	funzioni di Presidente d'accordo fra le Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale	
	di Trieste. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.c., avrà sede in Trie-	
	ste e giudicherà secondo diritto.	
	Art. 10 – Informativa per la gestione dei dati	
	10.1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento Europeo 2016/679	
	(GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a cia-	
	scun contraente (per es. dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla	
	società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto	
	contrattuale corrente tra le parti e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclu-	
	sivo di gestire i rapporti contrattuali scaturenti dalla presente convenzione.	
	10.2. Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario	
	alla finalità indicata, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, ed eventual-	
	mente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministra-	
	tiva e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.	
	10.3. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancella-	
	zione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in	
	cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto	
	previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.	
	10.4. Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto sono HydroGEA S.p.A. e FVG Strade,	
	così come costituite in testa al presente atto; il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali	
	per FVGS è la dott.ssa Francesca Gurtner, contattabile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.	
	Art. 11 – Norme finali e transitorie	
	11.1. Il presente atto, redatto per scrittura privata, verrà sottoposto a registrazione solo in caso	
	d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.	
	10	

